

ORDINANZA N. 37 del 23.12.2020

Oggetto: regolamento accosti navi da crociera del Porto di Oristano

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

VISTA la legge 84/94 e ss.mm.ii.;

VISTO Il Dlgs n.169 del 4.08.2016 concernente la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina delle Autorità Portuali di cui alla legge 84/94;

VISTO il D.M. n.369 del 17.07.2017 che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema del Mare di Sardegna;

CONSIDERATO che lo sviluppo del comparto crocieristico, caratterizzato da un trend in continua crescita e da un cospicuo numero di nuove navi varate negli ultimi anni e negli anni a venire ha fatto emergere con forza l’esigenza di una sempre più puntuale e sicura programmazione degli accosti e dei relativi porti di transito;

VALUTATO che i grandi Gruppi armatoriali del settore guardano con maggiore interesse e fiducia ai porti crocieristici che hanno saputo meglio e più tempestivamente rispondere alle suddette esigenze anche al fine di fidelizzare alcuni porti e di conquistare nel contempo nuovi margini di mercato;

RITENUTO opportuno nel superiore interesse pubblico dello sviluppo socio economico del territorio di riferimento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna disciplinare l’accosto delle navi da crociera che scalano il Porto di Oristano ispirandosi a criteri di trasparenza e non di discriminazione;

ORDINA

ARTICOLO 1 - Finalità

Il presente regolamento definisce i criteri di programmazione degli accosti delle navi da crociera nel porto di Oristano, da sottoporre alle valutazioni tecniche dell’Autorità Marittima per l’adozione delle disposizioni operative.



ARTICOLO 2 - Banchine

Le banchine preferenziali destinate all'ormeggio delle navi da crociera nel porto di Oristano sono la banchina Riva Est e la radice della Banchina Riva Nord;

ARTICOLO 3 – Criteri di preferenza


La proposta di assegnazione degli ormeggi sarà formulata in ossequio ai seguenti criteri di preferenza, elencati in ordine di priorità:

- Maggiori caratteristiche tecnico-dimensionali della nave: Lunghezza, pescaggio e stazza (LOA- Draft);
- Maggior numero di scali effettuati dalla compagnia richiedente nelle precedenti 2 stagioni.

ARTICOLO 4 – Procedura di programmazione

La programmazione degli accosti viene formulata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna d'intesa con l'Autorità Marittima secondo la seguente procedura:

- a) Le richieste di disponibilità ormeggi, anche sotto forma di "prenotazione", dovranno essere inviate dalle Cruise Lines, per il tramite dei loro rispettivi Agenti Marittimi, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna entro il 31 Dicembre di due anni prima.
- b) Tutte le richieste pervenute entro la data riportata al precedente punto a) saranno processate secondo i criteri menzionati all'art. 3.
- c) In caso di verificata congestione degli accosti e dell'accertata assoluta indisponibilità di banchine di ormeggio per una determinata data, l'autorità di sistema portuale d'intesa con l'autorità marittima ne darà comunicazione entro il 30 gennaio di ciascun anno alle Cruise Lines interessate per il tramite dei rispettivi Agenti Marittimi, proponendo una o più date alternative ed assegnando il termine del successivo 20 febbraio entro il quale dovranno far conoscere le loro determinazioni (accettazione o meno della/e data/e alternativa/e proposta/e).
- d) Sulla base dei riscontri ricevuti, l'Autorità di Sistema Portuale sentita l'Autorità Marittima ed redigerà entro il 28 febbraio di ciascun anno la bozza del programma degli accosti dell'anno successivo.



ARTICOLO 5 – Pubblicazione programma ormeggi

Il programma degli ormeggi definito secondo i suddetti criteri sarà comunicato alle Cruise Lines per il tramite dei rispettivi Agenti Marittimi e pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (www.adspmaredisardegna.it).

ARTICOLO 6 – Richieste di ormeggio fuori termine

Eventuali richieste di approdo pervenute oltre la data specificata al precedente punto a) saranno processate dalla Autorità di Sistema Portuale, sentita l’Autorità Marittima, entro una settimana dal loro ricevimento, applicando il solo criterio cronologico. Il loro inserimento nella programmazione degli accosti sarà effettuato senza pregiudizio delle assegnazioni già effettuate, in ossequio al principio “first come, first served”.


ARTICOLO 7 – Cancellazione scali

Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di prenotazione così come sopra stabilito, la eventuale cancellazione di scali da parte delle Cruise Lines oltre sei mesi prima dalla data stabilita nel calendario accosti comporterà una penalizzazione nella graduatoria delle prenotazioni successive.

ARTICOLO 8 – Norma transitoria

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le scadenze di cui ai punti a), b) e c) delle procedure devono intendersi modificate come segue: Le richieste di disponibilità ormeggi per il 2021, anche sotto forma di “prenotazione”, dovranno essere inviate dalle Cruise Lines, per il tramite dei loro rispettivi Agenti Marittimi, all’Autorità di Sistema Portuale entro il 15 gennaio 2021. Sono fatte salve le richieste di disponibilità ormeggi e/o le “prenotazioni” già inviate dalle Cruise Lines, per il tramite dei loro rispettivi Agenti Marittimi, alla data di pubblicazione del presente Regolamento.

In caso di verificata congestione degli accosti e della accertata assoluta indisponibilità di banchine di ormeggio per una determinata data, l’Autorità di Sistema Portuale ne darà comunicazione entro il 10 gennaio 2021 alle Cruise Lines interessate per il tramite dei rispettivi Agenti Marittimi,



proponendo una o più date alternative ed assegnando il termine del successivo *10 febbraio 2021* entro il quale dovranno far conoscere le loro determinazioni (accettazione o meno della/e data/e alternativa/e proposta/e).

Sulla base dei riscontri ricevuti, l’Autorità di Sistema Portuale, d’intesa con l’Autorità Marittima, predisporrà entro il 2 marzo 2021 la bozza del programma degli accosti del 2021, che sarà pubblicata come stabilito nel precedente Articolo 5.

ARTICOLO 9 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna www.adsp.maredisardegna.it.

Il Presidente

Prof. Avv. Massimo Deiana